



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Al Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Capo di Gabinetto
Segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Capo di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Sezione Prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento IPPC - Controlli AIA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Arpa Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

ID Utente: 6706
ID Documento: DVA-D3-CG-6706_2017-0034
Data stesura: 26/04/2017

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 02/05/2017

Provincia di Taranto
provincia.taranto@legalmail.it

Commissario Straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di
Taranto
segreteria@pec.commissariobonificataranto.it

E p.c. ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@gruppoilva.com

Oggetto: Nota prot. 146 del 25/01/2017 della Regione Puglia (acquisita agli atti con prot. DVA – 1525 del 25/01/2017).

Richiesta di riesame, presentata dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 29 – *octies*, comma 4 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione integrata ambientale prot. DVA/DEC/2012/000547 del 27 ottobre 2012 rilasciata ai fini dell'esercizio dell'acciaieria della società ILVA S.p.A.

In riscontro all'istanza di cui alla nota del 25/01/2017, acquisita agli atti della scrivente Direzione con prot. DVA – 1525 del 25/01/2017, che ad ogni buon fine si allega, con la quale codesta Regione ha chiesto il riesame del provvedimento di AIA prot. DVA/DEC/547 del 26/10/2012, la c.d. AIA 2012, ai sensi dell'art. 29 – *octies*, comma 4, del D.Lgs. 152/06, si rappresenta quanto segue.

A seguito della richiesta sopra menzionata, lo scrivente Ministero, tenuto conto della complessa procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA ancora *in itinere* e della previsione di cui al Decreto Legge 98/2016 sull'emanazione del D.P.C.M., che ha valore di autorizzazione integrata ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'Ambiente, avviati prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 98/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2016, n. 151, ossia quelli avviati prima della data del 06/08/2016, ha ritenuto opportuno sottoporre un quesito al Consiglio di Stato circa la possibilità di aprire nuovi procedimenti successivi alla data del 06/08/2016 e prima che venga emanato il D.P.C.M, stante la complessa disciplina speciale regolante la materia.

Il quesito è stato riscontrato dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con Parere n. affare 198/2017, che si allega, reso nell'adunanza di Sezione del 5 aprile 2017.

In particolare il Collegio, pur condividendo l'esigenza rappresentata dal Ministero, di evitare un aggravio dei procedimenti *dovuto al compimento di un'attività istruttoria suscettibile di rilevarsi in parte superflua, stante il possibile mutamento dell'assetto impiantistico*, ha rilevato che non si possa prescindere dall'applicazione delle regole in materia di avvio e di conclusione dei procedimenti amministrativi, mancando una norma di raccordo tra le due procedure ed ha dunque confermato la vigenza dell'istituto di riesame anche in questa fase, chiarendo che spetta esclusivamente a questo Ministero **la verifica della concreta sussistenza dei presupposti per il riesame** formulati ed allegati all'istanza presentata dalla Regione Puglia.

Alla luce del citato Parere, questo Ministero deve rilevare che quanto comunicato da codesta Regione con nota del 25 gennaio 2017 non pare rispondere ai presupposti necessari ad avviare il richiesto riesame. Da tale nota, difatti, non si evince quali siano i nuovi elementi istruttori acquisiti e ritenuti rilevanti, necessari presupposti del riesame ai sensi dell'art. 29 *octies*, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, atteso che:

- a differenza di quanto correttamente messo in atto da codesta medesima Regione in altri casi (si cita il caso del riesame dell'ILVA che ha portato all'AIA del 2012 ed al riesame per la Centrale di Brindisi, tuttora in corso), la richiesta di riesame non è stata preceduta e motivata da una previsione specifica di misure aggiuntive nei piani di qualità dell'aria o da altro piano regionale e non appare quindi applicabile l'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera a) del D.lgs. 152/06;
- non risultano essere stati definiti a livello comunitario nuovi documenti di riferimento pertinenti sulle migliori tecniche disponibili (in particolare per le aree di lavorazione a freddo) e non appare quindi applicabile l'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera b) del D.lgs. 152/06; è bene precisare che le *BAT Conclusions* di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, sono state oggetto del provvedimento di riesame dell'AIA 2012, relativamente alle emissioni in atmosfera delle aree a caldo e delle aree di stoccaggio e movimentazione. Va, altresì, rilevato che, come previsto dal Decreto Legge n. 98/2016, il riesame dell'AIA per l'adeguamento degli scarichi degli impianti produttivi dell'intero stabilimento alle citate *BAT Conclusions* sarà concluso dal nuovo DPCM che modificherà il DPCM del 14/03/2014. In merito appare opportuno altresì precisare che, diversamente da quanto affermato dalla regione Puglia, l'impiego del "preridotto" non è contemplato nelle *BAT Conclusions* del 2012. La produzione e l'utilizzo di preridotto è invece brevemente descritta al capitolo 10 "*Alternative ironmaking techniques*" del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nel settore di produzione del ferro e dell'acciaio (BRef), pubblicato nel 2013 dalla Commissione Europea. Pertanto, l'utilizzo del preridotto non è una BAT, bensì una tecnica alternativa e, come tale, nel DPCM del 14/03/2014 è stata prevista una specifica

raccomandazione per la predisposizione del Piano industriale; qualora fosse stata una BAT sarebbe stata oggetto del provvedimento di riesame dell'AIA del 2012;

- le Autorità competenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e rischio di incidente rilevante non risultano aver disposto l'impiego di tecniche diverse da quelle già autorizzate e non appare quindi applicabile l'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera c) del D.lgs. 152/06;
- non risultano essere intervenute nuove norme o disposizioni che esigono il riesame e non appare quindi applicabile l'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera d) del D.lgs. 152/06;
- al caso non pare pertinente l'articolo 29-*octies*, comma 4, lettera e) del D.lgs. 152/06.

A ciò si aggiunga che dalla citata nota non è possibile evincere i limiti di emissione di quali specifici inquinanti emessi debbano essere oggetto di riesame, né pare che in essa si tengano in dovuto conto le più recenti evidenze circa gli sviluppi dello stato di qualità e salubrità dell'aria ambiente (oggetto di rilevazioni ARPA e dei più recenti studi dell'Istituto Superiore di Sanità in materia di "biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto- Progetto CCM 2013" reperibili sul sito dell'ISS www.iss.it/ccm2013taranto).

Alla luce di quanto esposto, si rileva la necessità che codesta Regione, qualora lo ritenga, riformuli ed integri quanto comunicato con nota del 25 gennaio 2017 in modo da chiarire quali specifici nuovi elementi istruttori siano intervenuti ai fini del riesame e come essi siano riconducibili alle specifiche previsioni di cui all'articolo 29-*octies*, comma 4, del D.Lgs. 152/06; in mancanza, non potrà darsi luogo all'avvio del procedimento di riesame per evidente mancanza dei necessari presupposti.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.ti:

- nota della Regione Puglia (acquisita con prot. DVA – 1525 del 25/01/2017)
- Parere del Consiglio di Stato n. affare 198/2017 (allegato alla nota prot. DVA – 9292 del 12/04/2017)